

Sentenza n. 1676/2014 pubbl. il 10/12/2014

RG n. 2605/2013

Repert. n. 4464/2014 del 11/12/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2605/2013 Ruolo Generale promossa

DA

B [REDACTED] T E [REDACTED] S, quale titolare della ditta individuale G [REDACTED] a B [REDACTED] t E [REDACTED] S,
dell'Avv. P [REDACTED] o R [REDACTED] i come da mandato in atti;

OPPONENTE

CONTRO

I [REDACTED] D S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell'Avv. P [REDACTED] o N [REDACTED] o G [REDACTED] i come da mandato in atti;

OPPOSTA

OGGETTO: "Opposizione a decreto ingiuntivo n. 71/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 14.02.2013".

Visto l'art. 281 *sexies* c.p.c. e considerato che la natura delle questioni controverse consente di procedere all'udienza odierna del 10 dicembre 2014 alla discussione orale della causa ed alla pronunzia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

Visti agli atti e le conclusioni precisate come da nota conclusiva per B [REDACTED] t E [REDACTED] S e come da comparsa di costituzione e risposta per I [REDACTED] d S.r.l.;

pagina 1 di 4



Udita la discussione;

Repert. n. 4464/2014 del 11/12/2014

definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da B...t E...s, quale titolare della ditta individuale G...a B...t E...s, con atto di citazione notificato in data 19.03.2013;

rilevato in fatto:

-che, con decreto n. 71/2013 emesso in data 14.01.2013, questo Tribunale ha ingiunto a B...t E...s, nella qualità precisata in epigrafe, il pagamento della complessiva somma di Euro 23.606,23, di cui Euro 3.373,07 a titolo di interessi di mora al saggio di cui al D.Lgs. 231/02 maturati fino alla data di presentazione del ricorso ed Euro 20.053,48 a titolo di corrispettivo per l'acquisto della merce indicata nelle fatture emesse e prodotte dalla creditrice I...d S.r.l., oltre interessi successivamente maturati e spese del procedimento;

-che l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo contestando, preliminarmente, l'emissione del provvedimento monitorio per importo superiore a quello richiesto e l'improcedibilità del ricorso in ragione del mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione previsto all'art. 17 del contratto di franchising concluso tra le parti; nel merito, B...t E...s ha eccepito vizi concernenti la conclusione del contratto suddetto, unitamente all'altrui inadempimento, ritenuto grave e causa di risoluzione negoziale, con correlati obblighi restitutori di somme a carico di I...d S.r.l.;

- che si è costituita I...d S.r.l. insistendo per il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande di risoluzione e restituzione, nonché per la conferma integrale del decreto ingiuntivo ottenuto;

- che la causa, una volta concessa dal Giudicante la provvisoria esecuzione del decreto opposto a norma dell'art. 648 c.p., è stata istruita unicamente mediante documenti, in quanto superflue le prove orali chieste (soltanto) dalla società opposta;

ritenuto in diritto:

- che l'eccezione preliminare di B...t E...s, diretta a contestare la correttezza dell'importo per il quale il decreto ingiuntivo è stato emesso, non può essere accolta sulla base del dato letterale offerto dal ricorso monitorio e pedissequo decreto, da cui emerge espressamente che la somma di Euro 23.606,23 è già comprensiva degli accessori del credito maturati dalla scadenza delle singole fatture a quella della presentazione del ricorso e pari a Euro 3.373,07, nonché delle spese notarili sostenute per Euro 179,68, mentre debbono essere riconosciuti sull'importo capitale di Euro 20.053,48 gli interessi moratori, sempre al saggio di cui al D.Lgs. 231/02, dal giorno successivo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al

saldo effettivo, "come da domanda" appunto, ossia in conformità alle istanze formulate

nell'atto introduttivo del procedimento per ingiunzione da I. S.r.l.;

- che anche l'eccezione di B. fondata sull'art. 17 del contratto di franchising (doc. n. 4 parte opponente), nella parte in cui prevede l'esperimento del tentativo di conciliazione avanti la Camera di Commercio di Reggio Emilia "prima di adire la competente Autorità giudiziaria", non è accoglibile in quanto non approvata per iscritto e in modo specifico detta clausola dal franchisee, del quale è presente in calce alla pattuizione negoziale - pacificamente predisposta da I. S.r.l. e destinata ad un uso generalizzato, come evincibile dal contenuto standardizzato della stessa - un'unica firma per accettazione e approvazione delle clausole ex art. 1341 cod. civ., clausole tra le quali, peraltro, neppure è richiamato l'art. 17, sebbene riconducibile nell'alveo del citato articolo (cfr. Cass. civ. 2013 n. 17084; Cass. civ. 16.02.2001 n. 2294);
- che, ciò rilevato in via preliminare, l'opposizione è infondata nel merito e va respinta;
- che B. E. non ha contestato l'esistenza del contratto in adempimento del quale I. S.r.l. ha provveduto alla consegna della merce, né ha sollevato alcuna contestazione per quanto attiene al prezzo concordato della merce e alla sua effettiva consegna;
- che l'opponente ha allegato di essersi determinato alla conclusione del contratto di franchising in base ad imprecise "previsioni prospettate ex adverso" come risultanti dal business plan e ha, altresì, dedotto l'inadempimento di I. S.r.l. per avere disatteso gli art. 2, 3 e 4 del contratto;
- che la genericità e onnicomprensività dei rilievi è evidente, in quanto prescinde del tutto dalla allegazione di fatti storici e, così, impedisce alla creditrice di esercitare il proprio diritto di difesa; detti rilievi contrastano, inoltre, con l'assoluta mancanza di doglianze rivolte da B. al franchisor nel corso del rapporto durato oltre tre anni;
- che, peraltro, e al fine di dare sostegno ai motivi introdotti (quanto meno per ciò che attiene alla presenza di vizi del volere determinanti nel momento genetico del rapporto, poiché B. ha ipotizzato dolo della controparte o proprio errore essenziale), l'opponente neppure ha avanzato richieste di prova orale, né vi è un principio di prova della denuncia di ritardi nelle forniture o difetti della merce, sebbene dalla consegna di essa (2010-2011) all'instaurazione della presente causa siano decorsi due-tre anni;
- che, alla luce dei precedenti assunti, il decreto ingiuntivo n. 71/2013 deve essere confermato e le domande riconvenzionali di B. E. vanno respinte;



Sentenza n. 1676/2014 pubbl. il 10/12/2014

RG n. 2605/2013

- che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base all'applicazione dei criteri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 per le quattro fasi processuali effettivamente svolte, operando la riduzione massima del compenso per la fase di trattazione/istruzione, non essendo stata espletata attività istruttoria, e per quella di decisione, in cui le parti hanno fatto semplice richiamo alle precedenti difese;

P.Q.M.

- rigetta l'opposizione proposta da B[redacted] t E[redacted]s, in qualità di titolare della G[redacted] a B[redacted] t E[redacted]s e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 71/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 14.01.2013;
- rigetta le domande di risoluzione contrattuale e restituzione somme formulate da B[redacted] t E[redacted]s;
- dichiara tenuto e condanna B[redacted] t E[redacted]s e rifondere a I[redacted] d S.r.l. le spese del giudizio di opposizione, liquidate in Euro 7.625,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia il 10 dicembre 2014

Il Giudice

dott. Cristina Ferrari

